

ARCHIVES HISTORIQUES DE LA COMMISSION

COLLECTION RELIEE DES
DOCUMENTS "COM"

COM (70)1069

Vol. 1970/0150

Disclaimer

Conformément au règlement (CEE, Euratom) n° 354/83 du Conseil du 1er février 1983 concernant l'ouverture au public des archives historiques de la Communauté économique européenne et de la Communauté européenne de l'énergie atomique (JO L 43 du 15.2.1983, p. 1), tel que modifié par le règlement (CE, Euratom) n° 1700/2003 du 22 septembre 2003 (JO L 243 du 27.9.2003, p. 1), ce dossier est ouvert au public. Le cas échéant, les documents classifiés présents dans ce dossier ont été déclassifiés conformément à l'article 5 dudit règlement.

In accordance with Council Regulation (EEC, Euratom) No 354/83 of 1 February 1983 concerning the opening to the public of the historical archives of the European Economic Community and the European Atomic Energy Community (OJ L 43, 15.2.1983, p. 1), as amended by Regulation (EC, Euratom) No 1700/2003 of 22 September 2003 (OJ L 243, 27.9.2003, p. 1), this file is open to the public. Where necessary, classified documents in this file have been declassified in conformity with Article 5 of the aforementioned regulation.

In Übereinstimmung mit der Verordnung (EWG, Euratom) Nr. 354/83 des Rates vom 1. Februar 1983 über die Freigabe der historischen Archive der Europäischen Wirtschaftsgemeinschaft und der Europäischen Atomgemeinschaft (ABl. L 43 vom 15.2.1983, S. 1), geändert durch die Verordnung (EG, Euratom) Nr. 1700/2003 vom 22. September 2003 (ABl. L 243 vom 27.9.2003, S. 1), ist diese Datei der Öffentlichkeit zugänglich. Soweit erforderlich, wurden die Verschlussachen in dieser Datei in Übereinstimmung mit Artikel 5 der genannten Verordnung freigegeben.

COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE

COM(70) 1069 def.

Bruxelles, il 25 settembre 1970

Proposta di

REGOLAMENTO (CEE) DEL CONSIGLIO

che fissa il prezzo di base e la qualità tipo
dei suini macellati per il periodo
dal 1° novembre 1970 al 31 ottobre 1971

(presentata dalla Commissione al Consiglio)

COM(70) 1069 def.

RELAZIONE

In data 29 giugno 1970 il Consiglio ha fissato i prezzi agricoli per la campagna 1970/1971 nei settori dei cereali, del riso, dello zucchero, dei semi oleosi, dei prodotti lattiero-caseari e delle carni bovine, nonché gli altri elementi costitutivi dei regimi dei prezzi, allo stesso livello della campagna 1969/1970.

Poiché i prezzi che il Consiglio deve fissare per le carni suine si applicano ugualmente alla campagna 1970/1971, non esistono particolari ragioni perché in questo settore i prezzi della campagna 1969/1970 non siano mantenuti.

Tuttavia, qualora il Consiglio adotti la proposta di regolamento relativo al nuovo schema di classificazione delle carcasse di suino (doc. R/1663/69 (AGRI 520)), sarà opportuno definire, con il nuovo schema, la qualità tipo per cui il prezzo di base è fissato e adattare, se necessario, il prezzo proposto.

Proposta di
REGOLAMENTO (CEE) DEL CONSIGLIO

che fissa il prezzo di base e la qualità tipo dei suini macellati per il periodo dal 1° novembre 1970 al 31 ottobre 1971.

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITA' EUROPEE,

Visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 43,

Visto il regolamento n° 121/67/CEE del Consiglio, del 13 giugno 1967, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni suine (1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n° 1253/70 (2), in particolare l'articolo 4, paragrafo 4,

Vista la proposta della Commissione,

Visto il parere del Parlamento europeo (3),

Considerando che l'articolo 4, paragrafo 1, del regolamento n° 121/67/CEE prevede la fissazione di un prezzo di base valido per i suini macellati a decorrere dal 1° novembre, nonché la determinazione della qualità tipo cui tale prezzo si riferisce;

Considerando che per la fissazione del prezzo di base deve essere tenuto conto del prezzo limite e del prelievo applicabili nel trimestre che inizia il 1° agosto; che la somma del prezzo limite e del prelievo applicabili a decorrere dal 1° agosto 1970 ammonta a 73,8113 unità di conto;

Considerando che è necessario fissare tale prezzo ad un livello che contribuisca a garantire la stabilizzazione dei corsi sui mercati senza determinare la formazione di eccedenze strutturali nella Comunità;

Considerando che il regolamento (CEE) n° 2116/69 del Consiglio, del 28 ottobre 1969 (4), ha fissato il prezzo di base per il periodo dal 1° novembre 1969 al 31 ottobre 1970 a 75 unità di conto per 100 chilogrammi; che tale prezzo è valido per una qualità tipo definita in base alla tabella comunitaria di classificazione delle carcasse di suino determinata dal regolamento n° 211/67/CEE del Consiglio, del 27 giugno 1967, che determina la tabella comunitaria di classificazione delle carcasse di suino (5); che tale prezzo ha permesso di raggiungere gli scopi perseguiti per la regolamentazione comunitaria;

.../...

(1) GU n° 117 del 19. 6.1967, p. 2283/67

(2) GU n° L 143 dell'1. 7.1970, p. 1

(3) GU n°

(4) GU n° L 271 del 29.10.1969, p. 7

(5) GU n° 135 del 30. 6.1967, p. 2872/67

Considerando che per la campagna 1970/1971, il Consiglio ha fissato i prezzi nel settore dei cereali, del riso, dello zucchero, dei prodotti lattiero-caseari della carne bovina e dei semi oleosi, allo stesso livello della campagna precedente;

Considerando che, in tali condizioni, occorre mantenere per la campagna 1970/1971 anche nel settore delle carni suine, il prezzo fissato per la campagna 1969/1970,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

Per il periodo dal 1° novembre 1970 al 31 ottobre 1971, il prezzo di base dei suini macellati della qualità tipo, menzionato all'articolo 4, paragrafo 1, del regolamento n° 121/67/CEE è fissato a 75,00 unità di conto per 100 chilogrammi

Articolo 2

La qualità tipo è la qualità delle carcasse o mezzane di suino della classe B della tabella comunitaria di classificazione delle carcasse di suino determinata dal regolamento (CEE) n° 211/67/CEE, escluse quelle di peso inferiore a 70 chilogrammi e quelle di peso uguale o superiore a 160 chilogrammi.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il 1° novembre 1970.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il

Per il Consiglio